



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 169 del 21/12/2006

STUDIO LEGALE BALDASSARRE LECCE

Notifica per pubblici proclami.

Con decreto n. 1150 del 13/12/2006 il Presidente del T.A.R. Puglia - Sez. LECCE ha disposto la notifica per pubblici proclami dei motivi aggiunti del ricorso n. 1022/06 proposti dai Comuni di Tuglie, Botrugno, Cannole, Maglie, Nociglia, Novoli, Poggiardo, San Cassiano, Squinzano, difesi dall'Avv. Francesco Baldassarre contro la Regione Puglia per l'annullamento della Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici della Regione Puglia n. 495 del 03/10/2006, pubblicata nell'Albo del Settore LL.PP. in data 03 ottobre 2006, nonché nel B.U.R.P. n. 131 del 12 ottobre 2006 di convalida e ratifica della graduatoria definitiva già approvata dalla Giunta Regionale con le deliberazioni n. 408 del 31/03/2006 (Pubblicata nel B.U.R.P. n. 47 del 13/04/2006) e n. 1378 del 19/09/2006 (Pubblicata nel B.U.R.P. n. 126 del 04 ottobre 2006) avente come oggetto gli interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici e delle reti infrastrutturali di cui alla misura 1.1 - Azione 5 del P.O.R. Puglia 2000-2006 e per l'annullamento, altresì, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto.

A sostegno del su indicato gravame, ritualmente notificato alla Regione Puglia, al Comune di Ruffano, al Comune di Bisceglie, al Comune di Maruggio, al Comune di Monteiasi, al Comune di Carovigno e al Comune di Triggiano, sono state dedotte le seguenti censure:

1) Violazione dei principi in materia di revoca degli atti amministrativi. Difetto di competenza sotto altro concorrente profilo. Violazione del principio del contrarius actus. Carezza di istruttoria. Violazione del giusto procedimento. Violazione art. 7 e seguenti L. n. 241/90. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e perplessità manifesta dell'azione amministrativa. Violazione dell'art. 97 della Costituzione. Violazione del principio della par condicio. Eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. Sviamento.

2) Violazione del bando approvato con decreto del C.D.E.A n. 74/04. Violazione e falsa applicazione Accordo di Programma Quadro per le risorse idriche, sottoscritto in data 13/03/03. Omessa ed errata applicazione Complemento di Programmazione del POR approvato con delibera di G.R. n. 253 del 07/03/05. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta dell'azione amministrativa. Sviamento.

Nel citato gravame sono state rassegnate le seguenti conclusioni: Voglia l'On.le TAR, previa sospensione dell'efficacia annullare i provvedimenti impugnati e tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, perché illegittimi.

Il T.A.R. adito, nella Camera di Consiglio del 06/12/2006 ha preso atto dell'abbinamento al merito dell'istanza cautelare da parte dei ricorrenti ed ha rinviato il giudizio all'udienza del 24/01/2007 per la decisione nel merito, invitando i ricorrenti ad integrare il contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati. A tal fine si precisa, altresì, che la graduatoria definitiva si compone di 212 posti occupati da altrettanti Comuni in ordine decrescente di merito, e poiché in relazione alle risorse finanziarie disponibili allo stato, possono essere ammessi al finanziamento richiesto i Comuni inseriti in graduatoria dal 1° posto (occupato dal Comune di Trinitapoli - FG), sino al 105° posto (occupato dal Comune di Santeramo in Colle - BA), come analiticamente individuati nella allegata graduatoria alla determina dirigenziale n. 495 del 03/10/2006, pubblicata nel B.U.R.P. n. 131 del 12/10/2006.

Chiunque abbia interesse potrà costituirsi nelle forme di legge presso il T.A.R. PUGLIA, I^a SEZIONE - LECCE.

Avv. Francesco Baldassarre
